



COMUNE DI ROSATE
(Prov. di Milano)

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI
ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (ICI) - E DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU) AREE
FABBRICABILI ANNUALITA' PREGRESSE**

Codice Cig ZA115F869E

ALLEGATO 1

Alla determinazione n.266 del 08/09/2015

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato d'oneri, disciplina lo svolgimento del servizio di supporto per l'attività di accertamento dell'ICI/IMU evase o non correttamente pagate relative alle aree fabbricabili annualità pregresse a far tempo dall'anno 2010.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio sopradescritto, sarà affidato in via sperimentale e provvisoria per la durata di un anno decorrente dall'affidamento medesimo, in ragione dell'opportunità di verificare l'impatto di tale esternalizzazione sull'apparato organizzativo comunale e poterne valutare l'efficacia e la convenienza sull'attività complessiva di riscossione dei tributi.

Il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è finalizzato, nel rispetto dei termini e modi di legge, all'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. ai sensi del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 ed agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e ss. mm e ii per le annualità non ancora prescritte.

Dato atto che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, ex art.1 comma 161 della Legge 27/12/2006 n.296 (legge Finanziaria 2007) a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuti essere effettuati, congiuntamente alle sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e s.m.i., la ditta aggiudicataria dovrà procedere alla verifica delle posizioni pregresse a partire dall'annualità 2010 e successive;

Il servizio di supporto per l'accertamento dei tributi sopra specificati, dovrà essere effettuato essenzialmente con rilevazioni sul luogo e anche mediante utilizzo di supporti informatici ed attrezzature proprie dell'appaltatore, anche con acquisizione dei dati informatici/cartacei forniti dal Comune. Tutti i dati informatici relativi alla attività di accertamento eseguita dall'appaltatore dovranno essere resi al Comune su supporti compatibili con il software del servizio Tributi Comunale.

L'impresa aggiudicataria non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Resta inteso che trattasi sempre di attività di supporto al settore tributi del Comune e, pertanto, la titolarità e la rappresentanza esterna resta al Funzionario Responsabile del settore in quanto tale servizio non viene affidato in "concessione" ma "in economia" mediante cottimo.

Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità e l'aggiudicatario risponderà direttamente di tutte le infrazioni, incluso l'operato del proprio personale, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Comune di Rosate. L'affidatario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata, flessibile e rispettosa delle previsioni contenute in tutti i Regolamenti comunali, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli trasgressori e/o obbligati solidali.

L'affidatario deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del D.P.R. 445/00 sulla documentazione amministrativa e delle loro successive modificazioni. In particolare, deve rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati.

L'aggiudicatario del servizio si impegna, altresì, ad osservare e far osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di GC nr. 4 del 29/01/2015, ai sensi del DPR 62/2013, del Piano Comunale di Prevenzione Anticorruzione, approvato con deliberazione di GC nr. 5 del 29/01/2015, entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente all'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", nonché le disposizioni di cui alla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" per quanto di competenza.

Resta inteso che l'affidatario deve improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa, non esplicitamente richiamata ma, comunque, applicabile all'attività espletata.

La società dovrà, inoltre, individuare un proprio rappresentante, che dovrà costantemente tenere i contatti con il responsabile del settore tributi.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario del servizio dovrà provvedere:

- alla presa in carico delle banche dati e/o accessi ad esse
- al caricamento manuale dei dati cartacei
- all'esame delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei relativi versamenti, con liquidazione della maggiore imposta dovuta
- all'individuazioni delle posizioni soggette ad accertamento in rettifica
- all'individuazione delle posizioni soggette ad accertamento d'ufficio
- al reperimento dei dati anagrafici dei contribuenti mancanti
- all'acquisizione delle denunce di variazione
- all'analisi della singola posizione, sovrapposizione cartografica delle informazioni catastali e dello strumento urbanistico
- alla predisposizione dei modelli di versamento (F24) relativi all'attività di accertamento
- alla conseguente produzione e stampa degli avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia o per omesso, parziale o tardivo versamento
- a giornate di sportello dedicate all'assistenza dei contribuenti in occorrenza all'emissione degli atti, presso l'Ufficio Tributi comunale
- alla verifica delle memorie difensive prodotte dai contribuenti e, se accolte, all'emissione degli atti di accertamento con nuovo ricalcolo
- alla gestione degli atti di annullamento totale o parziale degli atti di accertamento emessi con predisposizione delle relative comunicazioni da inviare al contribuente e conseguente inserimento nel sistema informatico del relativo sgravio
- alla gestione delle istanze di autotutela al fine di consentire all'Ente di valutarne preventivamente la motivazione
- alla predisposizioni di controdeduzioni al fine di supportare l'Ente nell'eventuale fase di ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale
- all'individuazione dei contribuenti che non hanno correttamente provveduto al pagamento degli avvisi di accertamento
- alla conseguente creazione della lista di carico per la formazione dei provvedimenti di riscossione coattiva entro i termini di legge, avendo riguardo ai tempi di notifica delle ingiunzioni di pagamento
- all'effettuazione di tutti gli adempimenti di legge non previsti nel presente capitolato

La sottoscrizione degli atti amministrativi spetta al Funzionario Comunale responsabile del tributo.

ENTRO IL 16/11/2015 LA SOCIETA' AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI ICI RELATIVI ALL'ANNUALITA' D'IMPOSTA 2010

ART. 5 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune si impegna a consegnare all'affidatario tutti gli archivi e la documentazione relativa e/o connessa al tributo che risulti necessaria all'attività dell'affidatario in formato cartaceo ed informatico.

Ai fini dell'espletamento del servizio, l'Ente si impegna, inoltre, a fornire all'affidatario, le necessarie informazioni contenute nelle banche dati di Enti esterni (SIATEL SISTER INPS Camera di commercio) che siano di supporto alle operazioni di controllo sulla corretta applicazione dei tributi in questione.

La gestione del servizio dovrà essere improntata a criteri di correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti, con il costante intento di minimizzare il disagio nell'attività di accertamento.

La notifica degli atti dovrà essere garantita dalla stazione appaltante.

L'Ente si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel rispetto delle condizioni del presente capitolato d'onori, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.

Tutta la documentazione fornita dal Comune di Rosate dovrà essere restituita allo scadere del contratto, pena l'applicazione di una penale che potrà essere trattenuta dalla causale.

ART. 6 - PERSONALE

L'affidatario ha l'obbligo di disporre di personale qualificato e comunque qualitativamente idoneo in modo da garantire il buon andamento del servizio.

Il personale dell'impresa, durante il servizio, dovrà mantenere contegno rigoroso e corretto. La società si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile: le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per la società.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al suddetto personale saranno a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria, senza che alcun onere - di qualsiasi tipo - possa gravare sul Comune

L'affidatario dovrà garantire un'adeguata formazione professionale di tutti i soggetti operativi che dovranno mantenere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza: tutto il personale impegnato nel progetto è tenuto all'osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.

Tutte le spese relative al personale sono a completo carico dell'affidatario del servizio, ed i rapporti tra la società e i dipendenti potranno essere regolati come previsto dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà comunque responsabile l'affidatario.

ART. 7 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente, i soggetti:

a) di cui all'art.52 comma 5 lett.b) del D.Lgs.446/97, che presentino, secondo le modalità ed eccezioni in esso contenute, i requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e delle province, istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, e disciplinato dal Decreto Ministeriale 11 settembre 2000 n.289, e di adeguamento del proprio capitale sociale, interamente versato, alle misure minime previste dall'art.3 bis del D.L. n.40/10 convertito dalla L. n.73/10;

b) iscritti nel registro della Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente o in analogo registro professionale di stato aderente all'U.E., da cui risulti lo svolgimento dell'attività coincidente con l'oggetto della gara;

c) che abbiano svolto nell'ultimo triennio antecedente la data dell'invito, la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato o equivalenti, per almeno cinque Comuni con popolazione uguale o maggiore a quella di 5.000 abitanti. A tal riguardo dovranno essere prodotti, in sede di gara, i relativi certificati di "buon esito" del servizio svolto, con indicazione del numero di abitanti dei Comuni, del tipo di servizio svolto e, della durata dell'affidamento, firmati dal responsabile dell'Ufficio Tributi;

d) che non si trovino in nessuna delle fattispecie di esclusione disciplinate dall'art.38 del D.Lgs.163/06.

I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata dell'affidamento.

L'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta normativa, anche la decadenza dall'affidamento dei servizi. A tal fine l'ente provvederà periodicamente a verificare la sussistenza dei suddetti requisiti.

ART. 8 - MATERIALI E LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutto il materiale e i servizi – ivi compresi gli eventuali collegamenti telematici – occorrenti per l'espletamento delle attività saranno approntati a cura e a spese della società. Il contenuto e la forma di qualsiasi atto o documento, che abbia rilevanza esterna, dovrà essere redatto nel rispetto della normativa e delle disposizioni legislative vigenti in materia. La società potrà organizzare i servizi di accertamento concordandoli con il Comune. Restano a carico della concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato (escluse le spese di notifica e/o spedizione della corrispondenza) ivi comprese tutte le spese contrattuali connesse e conseguenti.

Le attività inerenti il servizio di cui al presente capitolato, saranno svolte presso la sede della società, ad eccezione dell'attività di sportello che si svolgerà nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi ai sensi del combinato disposto dagli artt.82 e dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 29/09/2011 e s.m. e i., con l'aggiudicazione al massimo ribasso offerto in percentuale sull'aggio posto a base di gara (aggio 19%) con invito a n. 5 ditte specializzate e operanti del settore oggetto dell'appalto. Per l'espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante di avvale della formula telematica prevista dal Sistema Informatico di Regione Lombardia denominato "Sintel" accessibile dall'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

ART. 10 - IMPORTO DEL SERVIZIO

Il valore presunto dell'affidamento, ai fini della quantificazione dell'importo a base d'asta dell'appalto, è stimato, in **€.7.600,00 (Iva nella misura di legge esclusa)**, pari all'aggio posto a base di gara del **19%** oltre IVA di legge, applicato all'introito che si stima di conseguire per il recupero dell'evasione/elusione I.C.I. e I.M.U. inclusi interessi e sanzioni (€.40.000,00 circa) aree edificabili, per l'annualità di affidamento del servizio. Pertanto, l'importo effettivo del servizio sarà quello risultante dall'aggio offerto dall'aggiudicatario applicato alle somme effettivamente incassate dal Comune a seguito dell'attività di accertamento oggetto del presente capitolato nel periodo contrattuale.

Non sono ammesse offerte in rialzo.

Il suddetto prezzo stimato del servizio è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto. L'Iva è a carico del Comune.

L'aggio offerto in sede di gara è fisso ed immutabile per tutta la durata del servizio stesso, non essendo prevista alcuna variazione.

Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione delle interferenze" DUVRI e non sussistono, di conseguenza, specifici costi per la sicurezza di cui all'art. 86 comma 3 bis del D.lgs 163/2006.

ART.11- CORRISPETTIVO ECONOMICO A FAVORE DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA

Alla società aggiudicataria, per le attività di cui al presente capitolato, spetterà un compenso in percentuale omnicomprensivo dell'attività di accertamento come sopra descritte da calcolarsi sulle somme **effettivamente versate** sul conto corrente del Comune. La percentuale spettante sarà, pertanto, costituita dall'aggio determinato **dalla massima percentuale di ribasso offerto a valere sull'aggio posto a base di gara pari al 19%**. La fatturazione avverrà sulla base della rendicontazione trimestrale degli incassi pervenuti con pagamento a scadenza a 30 giorni.

L'aggio da corrispondere per tale attività si riferisce soltanto alle maggiori entrate riscosse (effettivo incasso), che si verificheranno a seguito di accertamenti predisposti dalla società aggiudicataria, di maggiori evasioni o elusioni rispetto a tutti i tributi già acquisiti in banca dati del Comune, riferiti a periodi pregressi e per la quota che introiterà effettivamente il Comune, e non riguarderanno entrate derivanti da recupero di tributi non versati per morosità o altre situazioni analoghe di contribuenti per i quali non viene fatto nessun accertamento di maggiore tributo da versare.

ART. 12- SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto di affidamento o di subappaltare i servizi.

ART.13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La società supporta il comune nell'attività di gestione delle entrate di cui al presente capitolato, pertanto il ruolo di Funzionario Responsabile delle singole entrate rimane in capo al personale dell'Ente cui le stesse sono attribuite.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

La società assume in via esclusiva ogni responsabilità relativa alla corretta esecuzione dei servizi ad essa affidati ed in particolare al rispetto di tutta la normativa che disciplina i settori oggetto dell'attività.

La società è direttamente responsabile nei confronti dei terzi ed in ogni caso è tenuta a sollevare il comune da qualsiasi azione o pretesa di costoro per tutti i danni aventi comunque origine o causa nell'esercizio dei servizi descritti nel presente capitolato.

La società solleva del pari il comune da qualsiasi responsabilità sia verso gli utenti che verso i terzi in genere eventualmente danneggiati sia verso l'amministrazione finanziaria per ogni e qualsiasi responsabilità comunque inerenti alla esecuzione dei servizi oggetto di contratto.

ART.15 - DECADENZA DEL CONTRATTO

La società concessionaria incorrerà nella revoca dell'affidamento del servizio nei seguenti casi:

a) di concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società; si potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di comportamenti reiterati da parte della società concretanti una delle ipotesi di seguito indicate: riscontrate irregolarità nella tenuta dei documenti contabili e nell'applicazione delle modalità operative di cui al presente capitolato;

b) comportamenti atti ad impedire od ostacolare l'attività di controllo da parte dei funzionari comunali, effettuata nei termini e con le modalità di cui al presente capitolato;

L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte dell'Ente da effettuarsi con raccomandata A.R. o e-mail certificata o fax, entro il termine di 10 gg. dal verificarsi del comportamento o dell'avvenuta conoscenza da parte del comune;

entro l'ulteriore termine di 10 gg dal ricevimento della contestazione la società potrà formulare le proprie controdeduzioni.

Nel caso in cui la società aggiudicataria non ponga fine ai comportamenti contestati o respinga gli addebiti ritenendoli infondati e l'amministrazione non ritenga di accogliere le controdeduzioni, l'amministrazione si potrà rivalere sulla cauzione definitiva all'uopo prestata.

Art. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Ente, deve presentare allo stesso Ente una cauzione definitiva, con le caratteristiche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 113/2006 e s.m.i.,. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che la suddetta cauzione:

- dovrà avere validità almeno fino alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del servizio e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui l'Ente rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo;

- dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

- dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente entro il termine sopraindicato, sempre che non sussistano pendenze tra lo stesso e l'Ente. Infatti, la cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l'Ente e l'aggiudicatario, sempre che all'Ente non competeva il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa.

In ogni caso, resta all'Ente pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale lo stesso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 (quindici) giorni

dalla richiesta dell'Ente - la cauzione di cui l'Ente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, anche per effetto dell'applicazione di penali, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della cauzione nel termine sopra indicato darà all'Ente la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dall'Ente anche qualora l'aggiudicatario receda dal contratto prima della scadenza fissata.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

* dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;

* dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti, a qualsiasi titolo, in relazione al servizio in oggetto;

* del rimborso delle spese che l'Ente fosse eventualmente obbligato a sostenere durante il periodo di vigenza contrattuale, per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dello stesso.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata, con le stesse condizioni previste nel presente Capitolato, qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l'Ente e l'aggiudicatario del servizio.

Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposita comunicazione dell'Ente.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 3 comma 19 della legge n° 244 /2007 ogni controversia sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria.

ART. 18 - PENALITA' SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di mancata osservanza, da parte della società, delle prescrizioni previste nel presente capitolato, si applicherà la sanzione pecuniaria di € 200,00 per ogni singola violazione. Fatta salva l'applicazione della suddetta sanzione l'Amministrazione Comunale si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della società concessionaria.

L'amministrazione in particolare può risolvere il contratto senza formalità alcuna nei seguenti casi:

a) recidiva nel compimento di irregolarità o reiterati abusi nella esecuzione del servizio, accertati nelle forme e nei modi previsti nel presente capitolato.

b) cessazione dell'attività, concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento etc. a carico della ditta aggiudicataria.

c) mancato adeguamento alle direttive comunicate formalmente dall'Ufficio Tributi.

d) quando la Ditta risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Previdenziali ed assicurativi, o colpevole di frodi.

e) nei casi di cessione totale e/o parziale del contratto in subappalto a terzi.

f) quando la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi in concessione.

Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell'Aggiudicatario a mezzo Raccomandata con avviso di ritorno oppure a mezzo e-mail certificata o fax.

ART. 19 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale della ditta aggiudicataria, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (D.Lgs 196/2003), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo comunicare all'amministrazione comunale, il nominativo del responsabile per il trattamento dei dati.

L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della concessionaria, l'obbligo per la stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto, e di perseguirlo giudizialmente in tutte le competenti sedi preavvertendo l'Amministrazione.

La società concessionaria manleva nel più ampio dei modi l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta e comunque in connessione con la medesima.

ART. 20- DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente contratto la società concessionaria elegge domicilio in Rosate, presso la sede municipale.

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto le parti ricorreranno al Tribunale di Milano.

ART.21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento:

- a) il presente Capitolato d'Oneri
- b) l'offerta economica

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del vigente D. Lgs. 15/11/1993 n° 507 e successive modifiche, del D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dei vigenti regolamenti comunali, in particolare del regolamento comunale dei servizi in economia, in quanto compatibili, al D.Lgs 163/2006 per le parti espressamente richiamate .

Si rinvia alle leggi o ai regolamenti vigenti in materia, per quanto riguarda ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato, nonché ad ogni eventuale modifica legislativa e/o normativa che dovesse determinare l'estinzione, anche parziale, *ipso jure* del rapporto di che trattasi, senza che il società aggiudicataria possa rivalersi sull'ente per ogni qualsiasi spesa e/o per presunti danni subiti.